



Giudizio n. 46269

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE EMILIA ROMAGNA

rappresentata, ai sensi dell'art.151, d.lgs. n.174/2016, dal Giudice unico per le pensioni, consigliere Riccardo Patumi, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso in materia pensionistica iscritto al **n. 46269** del registro di segreteria, proposto da **(omissis)**, nata ad (omissis) il (omissis), c.f. (omissis), rappresentata e difesa dall'avvocato Maura Goletto, contro l'Inps, rappresentato e difeso dagli avvocati Mariateresa Nasso e Oreste Manzi.

Uditi, nella pubblica udienza del 18 novembre 2024, tenuta con l'assistenza del segretario dott.ssa Roberta Onorati, l'avv. Maura Goletto per la ricorrente e l'avv. Mariateresa Nasso per l'Inps.

FATTO

1. Con **ricorso** depositato in data 11 giugno 2024 la ricorrente, già dipendente del MIUR e attualmente in pensione, chiede che sia dichiarata l'irripetibilità della somma di 90.072,82 euro, oggetto di recupero nei suoi confronti da parte dell'Inps.

1.1. Innanzitutto, la ricorrente ricostruisce la vicenda.

Evidenzia che percepiva un trattamento pensionistico che era stato determinato dall'Inps tenendo conto della contribuzione aggiuntiva versatale, ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del d.lgs. n. 564/1996, dallo SNALS, organizzazione

sindacale presso la quale era in distacco retribuito. Detta contribuzione era stata valorizzata dall'Inps ai fini della quota A di pensione.

A seguito della nota della Guardia di Finanza prot. n. 305861/2016, l'Istituto previdenziale aveva tuttavia ritenuto indebitamente erogata la quota di pensione derivante da tale contribuzione e aveva proceduto al recupero della somma relativa, per un importo pari a 104.878,62 euro, conseguente al completo azzeramento della contribuzione aggiuntiva.

Al termine di una complessa vicenda giudiziaria, questa Sezione Giurisdizionale, con sentenza n. 168/2020, successivamente confermata dalla Terza Sezione Centrale d'appello con sentenza n. 242/2023, ha sancito che la contribuzione aggiuntiva versata dal sindacato in favore dell'odierna ricorrente può essere valorizzata ai fini pensionistici, tuttavia ai soli fini della quota B di pensione. Ha altresì dichiarato l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente per assenza del presupposto dell'accertamento del suo fatto doloso ed ha condannato l'Inps a restituirle le somme già trattenute, maggiorate degli interessi legali a far data dalla presentazione della domanda giudiziale.

L'Inps ha provveduto a riliquidarle la pensione valorizzando la contribuzione aggiuntiva ai fini della quota B.

Tuttavia, in ragione della circostanza che la citata sentenza n. 168/2020 ha disposto la valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in quota B, ha individuato un debito a carico della sig.ra (omissis) pari a 90.072,82 euro, conseguente alla differenza rispetto a quanto le era stato corrisposto sulla base della valorizzazione della contribuzione in argomento in quota A, ed ha altresì compensato parzialmente detto debito con il credito di 24.893,49 euro che la

ricorrente vantava nei confronti dell'Istituto previdenziale in ragione del diritto alla restituzione, stabilita in sentenza, di quanto già trattenuto nei suoi confronti.

L'Inps le ha quindi notificato un nuovo debito erariale di 90.072,82 euro affermando che la sentenza n. 168/2020 *“non prevede che l'INPS, con riferimento all'irripetibilità delle somme erogate, non debba recuperare le somme sulla base di quanto stabilito dal Giudice, ma deve restituire solo ciò che ha trattenuto”*.

Peraltro, la compensazione è stata effettuata dall'Inps solo con la sorte capitale del credito della ricorrente, senza considerare la maggiorazione degli interessi legali dalla domanda giudiziale prevista in sentenza.

1.2 In diritto, la difesa della sig.ra (omissis) afferma che l'Inps, in ottemperanza a quanto stabilito con la più volte ricordata sentenza n. 168/2020, avrebbe dovuto limitarsi a restituire la somma indebitamente trattenuta alla ricorrente, maggiorata degli interessi legali a far data dalla presentazione della domanda giudiziale, senza poter porre in essere alcuna compensazione; inoltre, che sarebbe stata tenuta a ricalcolare la pensione ordinaria senza generare un nuovo debito, attesa l'irripetibilità della somma percepita, accertata con la sentenza n.168/22020 passata in giudicato e, tuttavia vanificata dal nuovo provvedimento di recupero che, pertanto, sarebbe illegittimo.

Evidenzia, inoltre, che anche il nuovo recupero sarebbe comunque precluso dal disposto di cui all'art. 206, d.P.R. n. 1092/1973, in assenza dell'accertamento del fatto doloso dell'interessata.

Richiama la giurisprudenza di questa Corte che, in applicazione del menzionato art. 206, d.P.R. n. 1092/1973, condiziona il recupero delle rate di

pensione non dovute, conseguente alla modifica di un provvedimento, alla circostanza che sia stato accertato il fatto doloso dell'interessato. Ricorda come alla base di tale disposizione vi sia il principio di tutela dell'affidamento incolpevole, situazione nella quale si troverebbe la ricorrente.

Cita, altresì, la giurisprudenza per la quale la ripetizione di emolumenti non dovuti è comunque subordinata al raffronto tra l'interesse pubblico alla restituzione di somme indebitamente percepite e la posizione del percipiente anche sulla base dell'incidenza degli effetti del recupero sulla sua posizione patrimoniale. Situazione, quest'ultima, che viene in rilievo in presenza di pensionati a reddito non elevato rispetto ai quali il recupero può determinare un inaspettato e improvviso peggioramento del tenore di vita.

1.3. Nel rassegnare le **conclusioni** la ricorrente, tramite il suo difensore, chiede:

- che sia dichiarato il suo diritto a trattenere la somma di 90.072,82 euro, che l'Inps di Modena intende ripetere da lei;

- che sia dichiarato il suo diritto a vedersi restituire la somma di 24.950,27 euro, che l'Inps di Modena ha posto in compensazione con il nuovo affermato debito di 90.072,82 euro, somma da maggiorare "degli interessi legali a far data dalla presentazione della domanda giudiziale" come da sentenza n. 168/2020 di questa Sezione;

- che sia condannato l'Inps di Modena a restituirle tutte le somme già recuperate nelle more del presente giudizio, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dal momento del dovuto al soddisfo.

2. L'Inps si è costituito con una memoria depositata in data 8 novembre 2024.

Innanzitutto, l'Istituto previdenziale ricostruisce la vicenda.

Evidenzia che il dispositivo della sentenza n. 168/2020 di questa Sezione Giurisdizionale, per la quale la contribuzione aggiuntiva dev'essere valorizzata solo nei limiti della quota B, consegue alla circostanza che le è stata attribuita natura di retribuzione accessoria, e non fissa e continuativa.

L'Inps ha ricostruito il trattamento pensionistico della ricorrente e nel fare ciò ha quantificato a suo carico un debito di 90.072,82 euro, pari alla differenza tra la precedente valorizzazione della contribuzione aggiuntiva in quota A (cioè la somma indebitamente erogata e della quale la menzionata sentenza aveva previsto la restituzione) e il calcolo della stessa nei limiti della quota B. Tale differenza, secondo l'Inps, costituisce un debito della ricorrente derivante dall'esecuzione della sentenza.

L'Istituto previdenziale ritiene che tale debito sarebbe ripetibile, in quanto scaturente non da una ricostruzione d'ufficio, bensì dall'esecuzione della più volte richiamata sentenza della Corte dei conti dalla quale è conseguita la rideterminazione della pensione, con conseguente inapplicabilità del disposto di cui all'art. 204, d.P.R. n. 1092/1973 e onere dell'Istituto di recuperare quanto indebitamente corrisposto

Nel rassegnare le **conclusioni**, l'Inps ha chiesto che sia dichiarata l'infondatezza del ricorso. Con vittoria di spese.

3. Nel corso dell'**udienza** del 18 novembre 2024 le parti hanno confermato le conclusioni in atti.

DIRITTO

1. L'odierno giudizio segue la sentenza di questa Sezione n. 168/2020, confermata in grado di appello, la quale aveva stabilito quanto segue:

“- dichiara l'irripetibilità delle somme indebitamente erogate alla ricorrente

di cui al provvedimento Inps – direzione provinciale di Modena, prot. 224477 del 10 novembre 2016;

- condanna l'INPS alla restituzione somme trattenute a seguito del suddetto provvedimento, maggiorate degli interessi legali a far data dalla presentazione della domanda giudiziale;

- dichiara il diritto della ricorrente a percepire la pensione nella misura derivante dalla valorizzazione della contribuzione aggiuntiva versata ai sensi dell'art.3, comma 6, d.lgs. n.564/1994 ai soli fini della quota B di pensione, di cui all'art.13, d.lgs. n.503/1992”.

1.1. L'Inps – sede provinciale di Modena con la nota indirizzata alla ricorrente, agli atti, del 7.5.2024, ha affermato che la sentenza di questa Sezione n. 168/2020 “non prevede che l'Inps con riferimento all'irripetibilità delle somme erogate, non debba recuperare le somme sulla base di quanto stabilito dal giudice, ma deve restituire solo ciò che ha trattenuto”.

Nella memoria di costituzione nell'odierno giudizio dell'Istituto previdenziale, inoltre, si legge: “l'esecuzione della sentenza n. 168/2020 della Corte dei Conti Emilia Romagna, così come confermata dalla Corte dei Conti, sezione centrale d'appello n. 242/23, ha comportato la ricostituzione della pensione intestata alla ricorrente con valorizzare della retribuzione sindacala nella quota B invece che nella quota A e conseguente formazione dell'indebito di 90.072,82 euro”. Sempre secondo quanto affermato dall'Inps con la memoria di costituzione, l'indebito pari a 90.072,82 euro, importo derivante dalla ricostituzione della pensione intestata alla ricorrente con valorizzazione della contribuzione aggiuntiva nella quota B invece che nella quota A, costituirebbe

un indebito diverso rispetto a quello di 104.878,62 euro oggetto della sentenza n. 168/2020, con conseguente obbligo dell'Istituto di procedere al relativo recupero.

1.2. In realtà, la sentenza in argomento, nel dichiarare la irripetibilità delle somme indebitamente erogate, ha inteso ricomprendere tutte le somme erogate e non solo quelle riconducibili al miglior trattamento conseguente alla valorizzazione della contribuzione aggiuntiva ai fini della quota A, invece che alla quota B. Ciò si desume sia dalla circostanza che la pronuncia si riferisce alle somme senza operare alcuna differenziazione, sia dal fatto che le somme erogate “indebitamente” in realtà sono proprio quelle riconducibili alla errata valorizzazione errata in quota A. Non solo, ma la pronuncia in analisi, il cui dispositivo è estremamente chiaro, continua condannando l’Inps a restituire le somme trattenute, quindi a restituire tutte tali somme.

Del resto, il dispositivo di cui sopra è consequenziale alla motivazione per cui il recupero dell’Inps era stato operato illegittimamente in ragione del provato svolgimento di attività sindacale da parte della ricorrente e della mancanza di una prova certa in merito all’afferzata circostanza che la stessa avrebbe sostenuto personalmente gli oneri previdenziali e finanziari.

Affermato quanto sopra, ovverosia l’illegittimità del recupero, il Giudice ha inoltre dichiarato che la contribuzione aggiuntiva dev’essere valorizzata nei limiti della quota B. Ovviamente, quanto sopra ferma restante l’afferzata irripetibilità delle somme già erogate indebitamente.

Pertanto, il nuovo recupero disposto dall’Inps per l’importo di 90.072,82 euro è illegittimo e la ricorrente ha altresì diritto alla restituzione della somma di 24.950,27 euro posta in compensazione nei suoi confronti, oltre alle somme

eventualmente ulteriormente oggetto di recupero da parte dell'Inps nelle more dell'odierno giudizio.

Sulla somma di 24.893,49 euro devono essere altresì calcolati gli interessi legali dalla presentazione della domanda nel precedente giudizio, avvenuta il 9 marzo 2017, fino al soddisfo; le altre somme eventualmente recuperate dall'Inps nelle more del presente giudizio devono invece essere maggiorate degli interessi legali dalle date delle singole trattenute fino al soddisfo.

2. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate nel dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per l'Emilia-Romagna in composizione monocratica, in funzione di Giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in **accoglimento del ricorso**, dichiara:

- il diritto della ricorrente a trattenere la somma di 90.072,82 (novantamilasettantadue/82) euro oggetto del presente giudizio;
- il conseguente diritto della ricorrente alla restituzione della somma di 24.893,49 (ventiquattromilaottocentonovantatre/49) euro posta in compensazione dall'Inps, maggiorata degli interessi legali dalla presentazione della domanda nel precedente giudizio, avvenuta il 9 marzo 2017, fino al soddisfo;
- il diritto della ricorrente alla restituzione delle altre somme eventualmente recuperate dall'Inps di Modena nelle more del presente giudizio, maggiorate degli interessi legali (e, nei limiti dell'eventuale maggior importo, alla rivalutazione monetaria calcolata secondo gli indici FOI/ISTAT) dalle date delle singole trattenute fino al soddisfo.

Condanna l'Inps al pagamento delle spese di difesa che liquida in 2.000,00 euro (duemila/00 euro), oltre al rimborso delle spese forfettarie che liquida nella misura del 15% del predetto compenso.

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione di dati personali", dispone che, a cura della segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti.

Così deciso nella camera di consiglio del 18 novembre 2024.

Il Giudice

Cons. Riccardo Patumi

(f.to digitalmente)

Depositata in Segreteria il giorno 27 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria

dott. Laurino Macerola

(f.to digitalmente)

In esecuzione del Provvedimento ai sensi dell'art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 nr. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri elementi identificativi, anche indiretti, del ricorrente coinvolto nel presente giudizio e, se esistenti, degli aventi causa.

Bologna, 27 novembre 2024

Il Direttore di Segreteria dott. Laurino Macerola (f.to digitalmente)